

Il Piano Transizione 4.0

le novità sulle agevolazioni per gli investimenti

Giacomo Albano

Crediti Industria 4.0 – Criteri comuni

Beni esclusi dall'agevolazione

Cumulabilità con altre agevolazioni


Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Credito per l'acquisto di beni materiali ed immateriali nuovi

Principali variazioni della Legge di Bilancio 2021 rispetto alla Legge 160/2019:

- **Misura del credito d'imposta** (potenziamento e diversificazione delle aliquote agevolative);
- **Incremento dei tetti massimi** relativi alle spese ammissibili;
- **Proroga dell'agevolazione** fino al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 in caso di ordine e acconti del 20%);
- Introduzione dell'agevolazione anche per **beni immateriali che non rientrano nell'Allegato B** della L. 232/2016 ma che rispettano i requisiti generali;
- **Necessità di una perizia tecnica asseverata** (in luogo di quella semplice) **per** agevolare gli investimenti in beni materiali ed immateriali legati all'industria 4.0.

Condizioni per la fruizione del beneficio



- Deve avvenire nella finestra temporale agevolata
- Determina la spettanza del beneficio e la quantificazione dell'investimento agevolabile

- Determina la possibilità di fruire concretamente del credito

- È elemento decisivo per la fruizione del beneficio per i beni Impresa 4.0; in mancanza di interconnessione il bene non può accedere al credito rafforzato e resta soggetto al credito «ordinario»

- Attesta l'idoneità delle caratteristiche tecniche del bene e l'interconnessione al sistema aziendale. Obbligatoria solo per i beni di costo superiore a 300mila euro (per i beni inferiori può essere sostituita da autocertificazione)

Credito per l'acquisto di beni materiali ed immateriali nuovi

Ambito temporale (3 tranches)

La corretta disciplina da applicare per la determinazione del credito d'imposta spettante dipende:

1) dalla **data di realizzazione** degli investimenti

- Tempo A: investimento effettuato dal 1/1/2020 al 15/11/2020 → Legge 160/2019
- Tempo B: investimento effettuato dal 16/11/2020 al 31/12/2021 → Legge 178/2020
- Tempo C: investimento effettuato dal 1/1/2022 al 31/12/2022 → Legge 178/2020



2) Se entro il 31/12 l'ordine risulta accettato dal venditore e sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20%

- Tempo A (**in attesa di conferma**): investimento effettuato fino al 30/6/2021 → Legge 160/2019
- Tempo B: investimento effettuato fino al 30/6/2022 → Legge 178/2020
- Tempo C: investimento effettuato fino al 30/6/2023 → Legge 178/2020



Credito per l'acquisto di beni materiali ed immateriali nuovi



La Legge 160/2019 è applicabile ai beni acquistati a decorrere dal 1/1/2020 e fino al 15/11/2020.

In linea generale, anche gli investimenti effettuati entro il 30/6/2021 dovrebbero seguire la Legge 160/2019, a condizione che entro la data del 31/12/2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, tuttavia siamo in attesa di conferma, vista la sovrapposizione delle due norme.

Oggetto dell'agevolazione

- beni materiali che non rientrano nell'allegato A della legge 232/2016 ma che rispettano i requisiti generali (comma 188 L. 160/2019); Sono esclusi: veicoli e altri mezzi di trasporto, beni con aliquote di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%, fabbricati e costruzioni, altri beni specifici
- beni che rientrano nell'allegato A della legge 232/2016, cioè i beni materiali industria 4.0 (comma 189 L. 160/2019);
- beni che rientrano nell'allegato B della legge 232/2016, cioè i beni immateriali industria 4.0 (comma 190 L. 160/2019).

Credito per l'acquisto di beni materiali ed immateriali nuovi

Tempo A

Misura dell'agevolazione (3 blocchi)

Il credito d'imposta è determinato in relazione al costo sostenuto ed a seconda della tipologia di investimenti effettuato.

Beni materiali che rispettano i requisiti generali, (comma 188 L. 160/2019)

- ▶ CREDITO = **6%** del costo sostenuto fino ad investimenti pari a 2 mln di €

Il credito è utilizzabile:

- ▶ solo in compensazione
- ▶ in **5 quote** annuali
- ▶ dall'anno successivo all'entrata in funzione dei beni

Beni materiali industria 4.0 - allegato A della L. 232/2016, (comma 189 L. 160/2019)

- ▶ CREDITO = **40%** del costo sostenuto fino ad investimenti pari a 2,5 mln di €
- ▶ CREDITO = **20%** del costo sostenuto per investimenti da 2,5 mln a 10 mln €

Il credito è utilizzabile:

- ▶ solo in compensazione
- ▶ in **5 quote** annuali
- ▶ dall'anno successivo all'interconnessione

Beni immateriali industria 4.0 - allegato B della L. 232/2016, (comma 190 L. 160/2019)


- ▶ CREDITO = **15%** del costo sostenuto fino ad investimenti pari a 700.000 €

Il credito è utilizzabile:

- ▶ solo in compensazione
- ▶ in **3 quote** annuali
- ▶ dall'anno successivo all'interconnessione

Non si applica il limite annuale di cui all'art. 34, comma 1, L. 388/2000, né quello di € 250.000 altrimenti previsto per i crediti agevolativi.

Credito per l'acquisto di beni materiali ed immateriali nuovi



La Legge di Bilancio 2021 è applicabile ai beni acquistati a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021, ovvero entro il 30/6/2022, se entro la data del 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Oggetto dell'agevolazione

- beni materiali **ed immateriali** che non rientrano negli allegati A e B della legge 232/2016 ma che rispettano i requisiti generali (comma 1054, art. 1 della Legge di Bilancio 2021);
- beni che rientrano nell'allegato A della legge 232/2016, cioè i beni materiali industria 4.0 (comma 1056 art. 1 della legge di Bilancio 2021);
- beni che rientrano nell'allegato B della legge 232/2016, cioè i beni immateriali industria 4.0 (comma 1058 art. 1 della Legge di Bilancio 2021).

Credito per l'acquisto di beni materiali ed immateriali nuovi

Tempo B

Misura dell'agevolazione (3 blocchi)

Il credito d'imposta è determinato in relazione al costo sostenuto ed a seconda della tipologia di investimenti effettuati. Tale misura vale per gli investimenti effettuati **a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021**, ovvero entro il 30/6/2022, a condizione che entro la data del 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Beni materiali ed immateriali (c.d. ordinari) che rispettano i requisiti generali (art. 1, comma 1054, Legge di Bilancio 2021)

- ▶ BENI MATERIALI - CREDITO = **10%** del costo sostenuto fino ad investimenti pari a 2 mln di €
- ▶ BENI IMMATERIALI - CREDITO = **10%** del costo sostenuto fino ad investimenti pari a 1 mln di €

Il credito è utilizzabile:

- ▶ solo in compensazione
- ▶ in **3 quote** annuali dall'anno di entrata in funzione dei beni
- ▶ **In 1 quota annuale per i soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni**

Beni materiali industria 4.0 - allegato A della L. 232/2016 (art. 1, comma 1056, Legge di Bilancio 2021)

- ▶ CREDITO = **50%** del costo sostenuto fino ad investimenti pari a 2,5 mln di €
- ▶ CREDITO = **30%** del costo sostenuto per investimenti da 2,5 a 10 mln di €
- ▶ CREDITO = **10%** del costo sostenuto per investimenti da 10 a 20 mln di €

Il credito è utilizzabile:

- ▶ solo in compensazione
- ▶ in **3 quote** annuali dall'anno di avvenuta interconnessione

Beni immateriali industria 4.0 - allegato B della L. 232/2016 (art. 1, comma 1058, Legge di Bilancio 2021)

- ▶ CREDITO = **20%** del costo sostenuto fino ad investimenti pari a 1 mln di € ((plafond complessivo sino al 31/12/2022 o 30/6/2023 in caso di ordine accettato e acconti del 20%))

Il credito è utilizzabile:

- ▶ solo in compensazione
- ▶ in **3 quote** annuali dall'anno di avvenuta interconnessione

Credito per l'acquisto di beni materiali ed immateriali nuovi



La Legge di Bilancio 2021 è applicabile altresì ai beni acquistati a decorrere dal 1/1/2022 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/6/2023, se entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Oggetto dell'agevolazione

- beni materiali **ed immateriali** che non rientrano negli allegati A e B della legge 232/2016 ma che rispettano i requisiti generali (comma 1055 art. 1 della Legge di Bilancio 2021);
- beni che rientrano nell'allegato A della legge 232/2016, cioè i beni materiali industria 4.0 (comma 1057 art. 1 della Legge di Bilancio 2021);
- beni che rientrano nell'allegato B della legge 232/2016, cioè i beni immateriali industria 4.0 (comma 1058 art. 1 della Legge di Bilancio 2021).

Credito per l'acquisto di beni materiali ed immateriali nuovi

Tempo C

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è determinato in relazione al costo sostenuto ed a seconda della tipologia di investimenti effettuati. Tale misura vale per gli investimenti effettuati **a decorrere dal 1/1/2022 e fino al 31/12/2022**, ovvero entro il 30/6/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Beni materiali ed immateriali che rispettano i requisiti generali (art. 1, comma 1055, Legge di Bilancio 2021)

- ▶ BENI MATERIALI - CREDITO = **6%** del costo sostenuto fino ad investimenti pari a 2 mln di €
- ▶ BENI IMMATERIALI - CREDITO = **6%** del costo sostenuto fino ad investimenti pari a 1 mln di €

Il credito è utilizzabile:

- ▶ solo in compensazione
- ▶ in **3 quote** annuali dall'anno di entrata in funzione dei beni

Beni materiali industria 4.0 - allegato A della L. 232/2016 (art. 1, comma 1057, Legge di Bilancio 2021)

- ▶ CREDITO = **40%** del costo sostenuto fino ad investimenti pari a 2,5 mln di €
- ▶ CREDITO = **20%** del costo sostenuto per investimenti da 2,5 a 10 mln di €
- ▶ CREDITO = **10%** del costo sostenuto per investimenti da 10 a 20 mln di €

Il credito è utilizzabile:

- ▶ solo in compensazione
- ▶ in **3 quote** annuali dall'anno di avvenuta interconnessione

Beni immateriali industria 4.0 - allegato B della L. 232/2016 (art. 1, comma 1058, Legge di Bilancio 2021)

- ▶ CREDITO = **20%** del costo sostenuto fino ad investimenti pari a 1 mln di € (plafond complessivo sino al 31/12/2022 o 30/6/2023 in caso di ordine accettato e acconti del 20%)

Il credito è utilizzabile:

- ▶ solo in compensazione
- ▶ in **3 quote** annuali dall'anno di avvenuta interconnessione

Credito per l'acquisto di beni materiali ed immateriali nuovi

Oneri documentali - Indicazione in fattura della norma agevolativa (comma 1062)

Come già previsto dalla norma precedente, occorre riportare sulla fattura il riferimento della norma agevolativa. In particolare:

- Per gli investimenti effettuati nel «Tempo A» il riferimento normativo è l'art. 1 commi da 184 a 196 del DL 160/2019.
- Per gli investimenti effettuati nel «Tempo B» e nel «Tempo C» il riferimento normativo è l'art. 1 commi da 1051 a 1063 del L. 178/2020.

La fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo, **la revoca** della quota corrispondente di agevolazione.

L'acquirente potrà (anche dopo aver ricevuto la fattura, ma comunque prima che siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche) procedere secondo una delle seguenti modalità (vedasi Risposte nn. 438 e 439 del 5 ottobre 2020):

- **Stampare il documento di spesa apponendo una scritta indelebile**, anche mediante timbro; la fattura elettronica stampata e riportante la dicitura indelebile dovrà essere conservata come ogni altro documento fiscale;
- **Realizzare un'integrazione elettronica della fattura elettronica** da unire all'originale e da conservare insieme allo stesso con le modalità indicate nella circolare n. 14E del 2019. L'acquirente potrà, senza procedere alla materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura elettronica, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura elettronica stessa, inviare il documento al sistema di interscambio.

Credito per l'acquisto di beni materiali ed immateriali nuovi

Oneri documentali - Perizia per i beni degli allegati A e B (comma 1062)

Per gli investimenti in beni materiali ed immateriali legati all'industria 4.0 è necessaria una perizia tecnica **asseverata**, redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto al rispettivo Albo. In alternativa, è possibile ottenere un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Sia la perizia tecnica che l'attestato di conformità devono dichiarare che le caratteristiche tecniche dei beni acquistati sono in linea con l'industria 4.0 (allegati A e B della legge 232/2016) e che i beni sono interconnessi al sistema azienda.

Per i beni il cui costo è inferiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante della società.

Credito per l'acquisto di beni materiali ed immateriali nuovi

Incentivo allo smart working

La misura del credito d'imposta «ordinario» è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (comma 4, art. 185, del disegno di legge di Bilancio 2021).

Incentivo per le PMI

Il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale (comma 1059, art. 1 Legge di Bilancio 2021).

Comunicazione al MiSE

- È funzionale esclusivamente all'acquisizione da parte del MiSe delle informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.
- La comunicazione andrà inviata a consuntivo, successivamente alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti.
- Non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti.

Credito per l'acquisto di beni materiali ed immateriali nuovi

Meccanismo di «recapture»: cessione del bene materiale o immateriale (comma 1060)

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, la società cede un bene rientrante nell'agevolazione o lo destina a strutture produttive all'estero, perde il diritto al credito su tale bene.

Se la società ha già utilizzato il credito, occorre effettuare la restituzione senza sanzioni ed interessi entro il termine per il versamento del saldo IRES dell'esercizio in cui si è ceduto il bene.

Acquisti effettuati in esercizi precedenti

I cespiti acquistati fino al 2019 continueranno a seguire la disciplina del c.d. «super ammortamento» ed «iper ammortamento», in base all'esercizio di effettuazione dell'investimento.

Interconnessione in un periodo d'imposta successivo - Acquisti effettuati nel 2021 ed interconnessi nel FY 2022

Può succedere che si ottengano i requisiti e la documentazione attestante l'interconnessione dei beni industria 4.0 in "ritardo" a causa della complessità dell'investimento o dell'integrazione di nuovi beni nel sistema aziendale.

Ad esempio, un cespite acquistato nel 2021 può essere interconnesso nel 2022 e, per il primo periodo d'imposta, sarà possibile iniziare a fruire del credito d'imposta «ordinario», ai sensi dei commi 1054 e 1055 dell'art. 1, della Legge di legge di Bilancio 2021.

Credito per l'acquisto di beni materiali ed immateriali nuovi

Punti di riflessione, osservazioni e segnalazioni

- **Accelerazione del periodo di fruizione del credito:** rispetto alla vecchia disciplina del c.d. «super ammortamento» ed «iper ammortamento», complessivamente si osserva una tendenziale accelerazione del periodo di fruizione rispetto alla durata del periodo di ammortamento fiscale del cespite.
- **Società in perdita fiscale:** Il credito d'imposta può essere usufruito anche da società in perdita fiscale, che possono ottenere il beneficio senza dover attendere esercizi con imponibile fiscale positivo.
- **Credito non fruito:** la quota di credito d'imposta non fruita in un determinato esercizio (es per incapienza di debiti fiscali) può essere riportata agli esercizi successivi
- **Termine ultimo di prenotazione della normativa previgente:** carenza di una disciplina transitoria volta ad evitare sovrapposizioni tra la nuova normativa e quella previgente ex Legge 160/2019.

Credito per l'acquisto di beni materiali ed immateriali nuovi

Punti di riflessione, osservazioni e segnalazioni

- **Massimale di spesa per beni immateriali 4.0:** massimale di spesa unico di 1 milione sul biennio 2021-2022.
- **Calcolo del limite di 5 milioni di Euro per la fruizione in unica soluzione:** manca un riferimento al periodo d'imposta da considerare.
- **Operatività effettiva del credito d'imposta:** Approvati i codici tributo utilizzabili già per eventuali compensazioni da effettuarsi con gli F24 del 18 gennaio 2021.
- **Possibile rimodulazione del Piano Transizione 4.0:** In relazione alle osservazioni formulate dalla Commissione Europea sul Recovery Plan, il piano Transizione 4.0. dovrebbe essere modificato, con decorrenza retroattiva al 16.11.2020, mediante un ulteriore potenziamento degli investimenti.

Credito per l'acquisto di beni materiali ed immateriali nuovi nel Mezzogiorno

Proroga credito di imposta di cui all'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi da 98 a 108, investimenti nel Mezzogiorno (art.1 comma 171 della Legge di Bilancio 2021).

Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, fino al 31 dicembre 2022 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima del:

- 20% per le piccole imprese;
- 15% per le medie imprese;
- 10% per le grandi imprese.